



Ufficio del Giudice di Pace di Bologna

Dirigenza

n. provv.

All'Ordine degli Avvocati di Bologna
Sede

All'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna
Sede

Al Comune di Bologna
Sede

Oggetto: Avvio delle comunicazioni e notificazioni di cancelleria per via telematica nel settore civile presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Bologna.

Si trasmette copia del provvedimento diramato alle Cancellerie civili dell'Ufficio del Giudice di Pace a seguito dell'ufficializzazione del valore legale delle comunicazioni e notifiche.

Cordiali saluti

Bologna, 14 GEN 2020

Il Dirigente Reggente

Elena Barca



Ufficio del Giudice di Pace di Bologna

n. 1120 provv.

Alle Cancellerie civili del Giudice di Pace
e p.c. Al Coordinatore dell'Ufficio del Giudice di Pace

Oggetto: Avvio delle comunicazioni e notificazioni di cancelleria per via telematica nel settore civile presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Bologna.

A seguito delle sperimentazioni svolte fruttuosamente presso la Cancelleria Civile e delle verifiche della funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Bologna, con decreto del 10 dicembre 2019 del Ministero di Giustizia è stato ufficializzato l'avvio delle comunicazioni e notificazioni di cancelleria per via telematica nel settore civile.

Pertanto, a partire dal prossimo 22 gennaio 2020, tutte le comunicazioni e notificazioni di cancelleria saranno effettuate esclusivamente per via telematica.

Si raccomanda la scrupolosa osservanza.

Si comunichi.

Bologna, 14 GEN. 2020

Il Dirigente Reggente

Renzo Balca

Visto, il Presidente
Francesco M. Caruso

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 10 dicembre 2019

Avvio delle comunicazioni e notificazioni di cancelleria per via telematica nel settore civile presso l'Ufficio del giudice di pace di Bologna. (20A00057)

(GU n.4 del 7-1-2020)

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)», il quale demanda ad uno o più decreti del Ministro della giustizia la fissazione della data a decorrere dalla quale le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale, nei procedimenti dinanzi ai tribunali e alle corti di appello, debbano avvenire esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici;

Visto il decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011, n. 44, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 18 aprile 2011, recante «Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24»;

Verificata la funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici nell'Ufficio del giudice di pace di Bologna, come da comunicazione della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati;

Rilevata la necessità di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)» per l'Ufficio del giudice di pace di Bologna, limitatamente al settore civile;

Sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense e il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Bologna;

E m a n a
il seguente decreto:

Art. 1

1. E' accertata la funzionalita' dei servizi di comunicazione di cui all'art. 16, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2013)» presso l'Ufficio del giudice di pace di Bologna.

2. Nell'ufficio giudiziario di cui al comma 1, le comunicazioni e notificazioni di cancelleria nel settore civile sono effettuate esclusivamente per via telematica secondo le disposizioni dei commi da 4 a 8 dell'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Art. 2

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 2019

Il Ministro: Bonafede